

# **Ordinanza 5**

## **concernente la legge sul lavoro**

### **(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)**

#### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*  
*ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>1</sup> sulla protezione dei giovani lavoratori è modificata come segue:

#### *Art. 4 cpv. 4, 5 e 6*

<sup>4</sup> La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità. Le organizzazioni del mondo del lavoro definiscono, nell'allegato ai piani di formazione, misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. A tal fine consultano preventivamente uno specialista della sicurezza sul lavoro conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1996<sup>2</sup> sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

<sup>5</sup> L'impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità dev'essere parte integrante dell'autorizzazione per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr<sup>3</sup>. L'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro prima di rilasciare l'autorizzazione.

<sup>6</sup> La SECO può accordare autorizzazioni (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste al capoverso 4 se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o di corsi riconosciuti dalle autorità.

#### *Art. 21 cpv. 2*

<sup>2</sup> La SEFRI consulta la SECO per l'elaborazione di ordinanze in materia di formazione e prima dell'approvazione dei piani di formazione; quest'ultima chiede un parere alla SUVA ed eventualmente ad altre organizzazioni specializzate nell'ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

<sup>1</sup> RS 822.115  
<sup>2</sup> RS 822.116  
<sup>3</sup> RS 412.110

*Art. 22a* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente ordinanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite e approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

<sup>2</sup> Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall'approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LFPr. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se alla scadenza del termine di riesame di due anni un'azienda non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti aggiornata non può più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

<sup>3</sup> Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:

- a. hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il termine di cui al capoverso 1 siano state approvate le misure di accompagnamento di cui all'articolo 4 capoverso 4;
- b. hanno iniziato una formazione professionale di base in un'azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il termine di cui al capoverso 2.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova